

Allargamento Ue: lo stato dell'arte per i paesi candidati

di **Caterina Alagna** (1)

Valente Associati - Studio Legale Tributario Geb Partners

Dopo il recente ingresso di 10 nuovi Stati (2), avvenuto il 1° maggio 2004, l'Ue conta oggi 25 paesi membri (si veda la **tavola 1**). Il processo di allargamento, tuttavia, non è ancora terminato: il 16-17 dicembre 2004, il Consiglio dell'Ue ha espresso tutta la propria «determinazione, dopo il felice completamento dell'adesione dei 10 nuovi Stati membri all'Unione europea, a continuare il processo avviato con i paesi candidati, contribuendo, in tal modo alla prosperità, stabilità, sicurezza e unità dell'Europa» (3). I Capi di Stato e di Governo hanno inoltre affermato che «la capacità dell'Unione di assorbire nuovi membri, mantenendo nello stesso tempo **inalterato il ritmo dell'integrazione europea**, riveste parimenti grande importanza nell'interesse generale dell'Unione e dei paesi candidati» (4).

Gli Stati ufficialmente candidati all'adesione sono:

■ **Bulgaria:** domanda di adesione presentata il 14 dicembre 1995 e riconoscimento ufficiale da parte dell'Ue dello status di paese candidato all'adesione in occasione del Consiglio europeo del Lussemburgo del 12-13 dicembre 1997. Il 25 aprile 2005 la Bulgaria ha firmato, nell'abbazia di Neumünster in Lussemburgo, il trattato di adesione all'Ue;

■ **Romania:** domanda di adesione presentata il 22 giugno 1995 e riconoscimento ufficiale da parte dell'Ue dello status di paese candidato all'adesione in occasione del Consiglio europeo del Lussemburgo del 12-13 dicembre 1997. Il 25 aprile 2005 la Romania ha firmato, nell'abbazia di Neumünster in Lussemburgo, il trattato di adesione all'Ue;

■ **Turchia:** domanda di adesione presentata il 14 aprile

1997 e riconoscimento ufficiale da parte dell'Ue dello status di paese candidato all'adesione in occasione del Consiglio europeo di Helsinki del 10-11 dicembre 1999. In occasione del Consiglio europeo del 17-18 giugno 2004, l'Unione ha ribadito il suo impegno ad avviare i negoziati di adesione con la Turchia, a condizione che questa soddisfi i criteri politici di Copenhagen. Nella sua raccomandazione del 6 ottobre 2004 (5), la Commissione ha ritenuto che la Turchia rispettasse sufficientemente i criteri di Copenhagen; il Consiglio europeo del dicembre 2004 ha pertanto programmato l'avvio dei negoziati di adesione con la Turchia nell'ottobre 2005;

■ **Croazia:** domanda di adesione presentata il 21 febbraio 2003 e riconoscimento ufficiale da parte dell'Ue dello status di paese candidato all'adesione in occasione del Consiglio europeo di Bruxelles del 17-18 giugno 2004. L'avvio dei negoziati, inizialmente previsto per il 1° gennaio 2005, è rimasto in sospeso, in quanto subordinato

Note:

(1) Ha collaborato la Dr.ssa Tiziana Bambini.

(2) I 10 paesi entrati a far parte dell'Ue il 1° maggio 2004 sono: Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia.

(3) Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles (16-17 dicembre 2004). Documento del Consiglio dell'Unione europea, Bruxelles 1° febbraio 2005, ref. 16238/1/04 Rev 1.

(4) Ibidem.

(5) Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Raccomandazione della Commissione europea sui progressi compiuti dalla Turchia sulla via dell'adesione, Bruxelles 6 ottobre 2004, Com (2004) 656 def.

ad una collaborazione incondizionata da parte delle autorità croate con il tribunale penale internazionale dell'Aja (6).

Anche l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia ha presentato domanda di adesione il 22 marzo 2004, ma non ha ancora ottenuto il riconoscimento dello status ufficiale di paese candidato.

Bulgaria

Imposizione in capo alle società di capitali

Sono soggette all'imposta sui redditi societari:

- le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società per azioni;
- le organizzazioni *non profit*;
- le persone giuridiche a partecipazione statale residenti nonché le succursali e stabili organizzazioni di enti non residenti.

Nell'ordinamento bulgaro, le società residenti sono assoggettate ad imposta su tutti i redditi **ovunque prodotti** (*worldwide taxation*). La normativa bulgara non fornisce una definizione di residenza ai fini tributari; generalmente, tuttavia, le società si considerano residenti allorché sono costituite ai sensi della legge bulgara.

Per il 2005, l'imposta sulle società viene applicata con aliquota del 15%; in precedenza, invece, l'aliquota prevista era del 19,5%. È stata pianificata una riduzione dell'ali-

quota fiscale al 10% nel 2006. Le perdite fiscali possono essere riportate in avanti per 5 anni; il riporto di una perdita può essere effettuato in fase di calcolo dell'acconto o del saldo dell'imposta sul reddito (7).

Dal 1° gennaio 2003, le società manifatturiere situate in regioni con un **elevato tasso di disoccupazione** sono esonerate, per 5 anni, dal pagamento delle imposte. Tale agevolazione è concessa quando si verificano le seguenti condizioni:

- la sede sociale e le immobilizzazioni della società sono situate in un comune con elevato tasso di disoccupazione;

Note:

(6) Il 16 marzo 2005 gli ambasciatori dei 25 paesi, riunitisi a Bruxelles nel Coreper (Comitato dei Rappresentanti Permanenti), non hanno raggiunto l'unanimità necessaria per dare il via libera ai negoziati di adesione. I rappresentanti di Regno Unito, Olanda, Svezia, Finlandia e Danimarca hanno infatti espresso voto contrario, ritenendo che la Croazia non collabori pienamente per la cattura dell'ex generale Ante Gotovina, accusato dalla procura del tribunale penale internazionale dell'Aja di crimini di guerra. Il 13 giugno 2005 i Ministri degli Esteri dei 25 hanno ribadito a Zagabria di moltiplicare gli sforzi della cooperazione con il tribunale penale internazionale. Riuniti in Lussemburgo, i Ministri hanno ritenuto che siano necessari tre o quattro mesi affinché il Governo croato possa «assicurare una piena collaborazione» con la Corte dell'Aja. L'ostacolo principale alla candidatura della Croazia continua pertanto ad essere l'arresto dell'ex generale Gotovina.

(7) In caso di trasformazioni societarie non è ammesso il riporto delle perdite.

Tavola 1 - Le tappe fondamentali dell'allargamento dell'Ue

- 1951 Nasce la Comunità economica del carbone e dell'acciaio (Ceca)
 - 1957 **Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo** e **Paesi Bassi** firmano il trattato di Roma, che istituisce la Comunità economica europea (Cee) e la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom)
 - 1973 Danimarca, Irlanda e Regno Unito entrano nella Cee
 - 1979 Prime elezioni a suffragio universale diretto del Parlamento europeo
 - 1981 La **Grecia** entra nella Cee
 - 1986 Portogallo** e **Spagna** entrano nella Cee; firma dell'Atto unico europeo
 - 1992 Firma del trattato di Maastricht: nasce l'Unione europea (Ue)
 - 1995 **Austria, Finlandia** e **Svezia** entrano nell'Ue
 - 1997 Viene firmato il trattato di Amsterdam
 - 2000 A Nizza vengono firmati il trattato di Nizza e la Carta dei diritti fondamentali dell'Ue
 - 2004 In data 1° maggio 2004, **Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia** e **Ungheria** entrano nell'Ue; a dicembre, via libera all'apertura dei negoziati di adesione della Turchia nell'Ue
 - 2005 Il 25 aprile Bulgaria e Romania firmano i trattati di adesione all'Ue
 - 2007 Data prevista di ingresso nell'Ue di Bulgaria e Romania.
- Fonte: Unione europea

- l'80% dei dipendenti della società risiede in quei comuni;
- la società non ha imposte non pagate, contributi ed altri debiti in sospeso con lo Stato.

Agevolazioni sono altresì previste per incentivare gli investimenti nazionali ed esteri nei comuni con un elevato tasso di disoccupazione, vale a dire i comuni in cui il livello di disoccupazione per almeno 2 anni è stato superiore a 1,5 volte il tasso medio di disoccupazione del paese. L'incentivo consiste nella riduzione dell'imposta sul reddito, per un ammontare pari al 10% dell'investimento, qualora esso sia:

- realizzato con nuovi conferimenti al capitale della società, comprendendo anche enti di nuova costituzione;
- utilizzato per acquistare, migliorare, modernizzare o ricostruire beni a lungo termine, quali fabbricati, apparecchiature, trasmettitori o linee di telecomunicazione.

La normativa bulgara **non prevede la tassazione di gruppo**.

Dividendi

I dividendi percepiti da **società residenti** da parte di società residenti sono esenti da imposta, indipendentemente dalla partecipazione.

I dividendi distribuiti da società residenti a **società non residenti** sono soggetti a ritenuta a titolo di imposta del 15%, salvo ritenuta convenzionale più favorevole. Per le aliquote applicabili sui dividendi in uscita secondo le convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dalla Bulgaria, si rimanda alla **tavola 2**. Sono invece esenti da ritenuta i dividendi distribuiti a società residenti in paesi Ue, a condizione che queste detengano non meno del 20% del capitale sociale della società bulgara, nonché abbiano detenuto tale partecipazione per un periodo non inferiore ad 1 anno.

Interessi

Gli interessi pagati alle società bulgare non sono soggetti a ritenuta. Sugli interessi pagati a soggetti non residenti si applica la ritenuta a titolo di imposta al 15%, tranne nel caso in cui una convenzione internazionale non preveda un'aliquota inferiore (si veda la tavola 2).

Plusvalenze

Le plusvalenze concorrono, in generale, alla formazione

del reddito e sono, pertanto, assoggettate all'imposta sul reddito delle società, secondo l'aliquota ordinaria. Le plusvalenze su azioni quotate realizzate tramite la borsa valori bulgara sono **esenti** da imposta.

Royalties

Le royalties pagate a soggetti non residenti sono assoggettate a ritenuta a titolo di imposta del 15%, salvo il caso in cui una convenzione internazionale non preveda un'aliquota inferiore (si veda la tavola 2).

Il regime Iva

L'imposta sul valore aggiunto è disciplinata dal *Value Added Tax Act* (Vat Act). Il regime Iva bulgaro segue il modello adottato dagli Stati Ue. L'imposta è dovuta sulle cessioni di beni, prestazioni di servizi e sulle importazioni nella misura ordinaria del 20%. Sono soggette ad aliquota zero le esportazioni, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che avvengono con trasporti internazionali. Vi è un'ampia casistica di **operazioni esenti**:

- trasferimenti di proprietà e locazioni fondiarie;
- servizi finanziari e assicurativi;
- servizi di istruzione e sanitari;
- operazioni gratuite effettuate da organizzazioni non profit, a condizione che i beni oggetto dell'operazione siano stati ricevuti dall'organizzazione tramite donazione;
- prestazioni di servizi nel campo legale;
- vendita di titoli d'ingresso a musei, teatri e biblioteche.

Normativa antielusiva

La normativa antielusiva in materia di *transfer pricing* consente alle Amministrazioni finanziarie di rettificare l'importo degli utili che scaturiscono da trasferimenti avvenuti tra parti collegate, nel caso in cui le condizioni in cui si svolgono le operazioni differiscono da quelle che si verificano tra imprese indipendenti. L'Amministrazione finanziaria può altresì rettificare il valore degli utili delle stabili organizzazioni e delle succursali di soggetti non residenti. Non sono previste norme specifiche in materia di società estere controllate.

Il processo di allineamento con l'acquis comunitario

L'ingresso della Bulgaria nell'Ue, previsto per il 1° gennaio

2007, rappresenta l'epilogo di un processo iniziato nel dicembre del 1997, quando la Commissione europea incluse la Bulgaria tra i paesi candidati all'allargamento dell'Ue, sottoponendola successivamente al continuo **monitoraggio** relativamente al **recepimento dell'ordinamento comunitario**. Dalla Comunicazione della Commissione dell'ottobre 2004 (8) emerge che la Bulgaria «continua a soddisfare i criteri politici di Copenhagen, ma deve migliorare ulteriormente la riforma della pubblica amministrazione, il funzionamento dei sistemi giudiziari e la lotta contro la corruzione».

Imposizione diretta

Ad oggi, la Bulgaria non ha ancora introdotto norme volte a consentire l'allineamento del proprio ordinamento tributario alle disposizioni contenute nei provvedimenti comunitari. La

Nota:

(8) Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: documento di strategia della Commissione europea sui progressi compiuti nel quadro del processo di ampliamento, Bruxelles, 6 ottobre 2004, Com (2004)657 def.

Tavola 2 - Bulgaria - Ritenute convenzionali

Stato	Dividendi		Interessi (1)	Royalties
	Società non qualificate (%)	Società qualificate (2) (%)	(%)	(%)
Albania	15	5	10	10
Armenia	10	5 (3)	10	10
Austria	0	0	0	0
Belgio	10	10	10	5
Bielorussia	10	10	10	10
Canada	15	10 (4)	10	0/10 (5)
Cina	10	10	10	7/10 (6)
Cipro	10	5	7	10
Corea del Nord	10	5	10	5
Corea del Sud	10	5 (7)	10	5
Croazia	5	5	5	0
Danimarca	15	5	0	0
Finlandia	10	10	10	0/5 (8)
Francia	15	5 (9)	0	5
Georgia	10	10	10	10
Germania	15	15	0	5
Giappone	15	10	10	10
Grecia	10	10	10	10
India	15	15	15	15/20 (10)
Indonesia	15	15	10	10
Irlanda	10	5	5	10
Israele	10/12,5 (11)	10/12,5 (12)	5/10 (13)	12,5 (14)
Italia	10	10	0	5
Kazakistan	10	10	10	10
Libano	5	5	7	5
Lussemburgo (15)	15	5	10	5
Macedonia	15	5	10	10
Malta	0	0	0	10

(1) La gran parte delle convenzioni ammettono un'esenzione per certi tipi di interessi, quali: interessi pagati ad enti ed istituti di diritto pubblico, vendite e credito. Queste ipotesi non sono tenute in considerazione nella colonna.

(2) In mancanza di indicazione contrarie, per l'applicazione dell'aliquota ridotta di questa colonna si richiede una partecipazione del 25%.

(3) L'aliquota si applica se la società armena detiene direttamente almeno 40.000 dollari americani (o l'equivalente in valuta bulgara) del capitale della società bulgara.

(4) L'aliquota si applica se la società beneficiaria detiene almeno il 10% dei poteri di voto della società bulgara.

(5) Si applica l'aliquota più bassa sui diritti d'autore del settore artistico, con esclusione delle pellicole cinematografiche, ecc.

(6) Si applica l'aliquota più bassa sulle locazioni di apparecchiature.

(7) Si applica l'aliquota più bassa se la società beneficiaria controlla almeno il 15% del capitale della società bulgara.

(8) Si applica l'aliquota più bassa sui diritti d'autore, comprese le pellicole cinematografiche, ecc.

(9) Si applica l'aliquota più bassa se la società beneficiaria controlla almeno il 15% del capitale della società bulgara.

(10) Si applica l'aliquota più bassa sui diritti d'autore, con esclusione delle pellicole cinematografiche.

(11) L'aliquota è pari al 50% dell'aliquota di ritenuta domestica applicata ai dividendi in generale, fino ad un massimo del 12,5% e un minimo di 7,5 e del 10% applicata ai dividendi derivati da utili che, in virtù delle misure per favorire gli investimenti sono stati esenti dall'imposta o sono stati tassati con un'aliquota inferiore.

(12) Ibidem.

(13) Si paga l'aliquota più bassa sugli interessi pagati ad istituti finanziari.

(14) L'aliquota è del 50% dell'aliquota domestica applicata a canoni, con un massimo del 12,5% e un minimo del 7,5%.

(15) La convenzione non si applica alle società holding esenti lussemburghesi.

Tavola 2 - Bulgaria - Ritenute convenzionali

Stato	Dividendi		Interessi	Royalties
	Società non qualificate (%)	Società qualificate(%)	(%)	(%)
Marocco	10	7	10	10
Moldavia	15	5	10	10
Norvegia	15	15	0	0
Paesi Bassi	15	5	0	5
Polonia	10	10	10	5
Portogallo	15	10	10	10
Regno Unito	10	10	0	0
Repubblica Ceca	10	10	10	10
Repubblica Slovacca	10	10	10	10
Romania	15	10	15	15
Russia	15	15	15	15
Serbia e Montenegro	15	5	10	10
Singapore	5	5	5	5
Slovenia	10	5	5	5/10 (16)
Spagna	15	5	0	0
Svezia	10	10	0	5
Svizzera	15	5	10	5
Siria	10	10	10	18
Thailandia	10	10	10/15 (17)	5/15 (18)
Turchia	15	10	10	10
Ucraina	15	5	10	10
Ungheria	10	10	10	10
Vietnam	15	15	10	15
Zimbabwe	20	10	10	10

Fonte: IBFD

(16) L'aliquota più bassa si applica ai canoni per diritti d'autore, con esclusione delle pellicole cinematografiche e le locazioni di apparecchiature.

(17) Si applica l'aliquota più bassa sugli interessi pagati ad istituti finanziari.

(18) Si applica l'aliquota più bassa sui diritti d'autore del settore artistico, con esclusione delle pellicole cinematografiche, ecc.

legislazione bulgara deve allinearsi altresì ai principi del Codice di condotta sull'imposizione delle imprese, eliminando progressivamente talune misure potenzialmente dannose. Si segnalano, nel dicembre 2001, gli emendamenti apportati alla normativa sulla tassazione delle società, che hanno introdotto **un'unica aliquota di imposizione**.

Imposta sul valore aggiunto

Si segnala l'entrata in vigore, nel gennaio 2003, degli emendamenti apportati al Vat Law, volti a ridurre il limite della registrazione ai fini Iva per le piccole e medie imprese a 25.000 euro. La Commissione sottolinea i rilevanti progressi fatti dalla Bulgaria nel campo dell'Iva, che hanno determinato un **significativo allineamento** con l'*acquis* comunitario. La Commissione raccomanda, tuttavia, ulteriori modifiche, in particolare nell'ambito delle operazioni esenti.

Accise

Il regime delle accise, disciplinato dall'*Excise Duties Law*

è stato sottoposto, nel dicembre del 2003, ad alcune modifiche, entrate in vigore nel gennaio del 2004 e volte ad allineare la struttura e la definizione dei prodotti del tabacco e degli oli minerali. Dal 1° gennaio 2003 sono state altresì aumentate le accise sul petrolio e sul gasolio, sebbene siano ancora a livelli inferiori a quelli europei.

La Commissione raccomanda di continuare nel processo di allineamento ai livelli europei, specie con riferimento ad alcuni prodotti (prodotti alcolici intermedi e alcuni oli minerali specifici). Le accise su alcuni prodotti risultano ancora **eccessivamente inferiori ai livelli europei**, pertanto occorre procedere all'aumento delle stesse, in modo da **rispettare** i criteri minimi europei richiesti dall'*acquis* comunitario.

Il network di trattati contro le doppie imposizioni

La Bulgaria ha firmato trattati per evitare le doppie imposizioni con 53 Stati.

Nella tavola 2 viene rappresentato il network convenzionale bulgaro, con indicazione delle aliquote delle ritenute

su dividendi, interessi e royalties previste dalle convenzioni in vigore.

Romania

Imposizione in capo alle società di capitali

Sono soggette all'imposta sul reddito delle società:

- le persone giuridiche residenti;
- le persone giuridiche non residenti che hanno una stabile organizzazione in Romania.

Le principali tipologie di società di capitali rumene sono le società per azioni e le società a responsabilità limitata; ai fini impositivi, le società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società in accomandita per azioni) sono considerate al pari delle società di capitali.

La normativa rumena non fornisce una definizione di residenza, né ai fini tributari né a quelli civilistici. Tuttavia, con la nozione di società residente si identifica una società costituita ai sensi della legislazione rumena oppure una società che ha la sede amministrativa in Romania.

Dal 1° gennaio 2005 l'imposta sulle società viene applicata con aliquota del 16% (precedentemente, l'aliquota prevista era del 25%). La riduzione dell'aliquota, attuata con un **provvedimento d'urgenza**, si pone come scopo quello di attrarre gli investimenti esteri, nonché di accrescere la competitività della Romania nella prospettiva del suo ingresso nell'Ue.

Le società di piccole dimensioni (srl con dipendenti da un minimo di 1 ad un massimo di 9 e con un fatturato inferiore a 100.000 euro) sono soggette ad imposta con aliquota dell'1,5%.

Le società rumene possono riportare a nuovo le perdite fiscali per 5 anni.

Incentivi fiscali

Gli investimenti diretti il cui valore supera 1 milione di Usd in capitale liquido e che favoriscono lo sviluppo economico, anche attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro, possono godere dei seguenti incentivi:

- esenzioni da dazi doganali su macchinario tecnologico, impianti, apparecchiature, prodotti di automazione e software importati a scopo di investimento;
- differimento dell'Iva su macchinario tecnologico, im-

pianti, apparecchiature, prodotti di automazione e software (importato o comprato in Romania) fino al 25° giorno del mese seguente al momento d'acquisto;

- credito d'imposta sul reddito societario pari al 20% dell'investimento;
- ammortamento accelerato.

I dividendi distribuiti a società **residenti** da parte di società residenti sono soggetti a ritenuta a titolo di imposta del 10%.

I dividendi distribuiti da società residenti a società **non residenti** sono soggetti a ritenuta del 15%, salvo ritenuta convenzionale più favorevole. Per le aliquote applicabili sui dividendi in uscita secondo le convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dalla Romania, si rimanda alla **tavola 3**.

Interessi

Non si applicano ritenute sugli interessi pagati alle società residenti. Nel caso di interessi pagati a società non residenti si applica invece la ritenuta a titolo di imposta del 15%, salvo le aliquote ridotte previste dalle Convenzioni internazionali (si veda la tavola 3).

Capital gains

I redditi derivanti da plusvalenze realizzate dalla cessione di azioni, titoli obbligazionari o partecipazioni societarie sono assoggettati all'aliquota dell'1%.

Royalties

Le royalties pagate alle società residenti non sono soggette a ritenuta. Le royalties relative ai diritti di sfruttamento di marchi e licenze pagate a società non residenti sono soggette a ritenuta del 15% o all'aliquota convenzionale, se più favorevole (si veda la tavola 3).

Gruppi di imprese

L'ordinamento fiscale rumeno non prevede una disciplina sulla tassazione consolidata dei risultati del gruppo d'impresa e non consente il trasferimento delle perdite fiscali fra società appartenenti allo stesso gruppo.

Il regime Iva

L'attuale regime Iva, previsto dal Value Added Tax Act, è stato oggetto di riforma nel giugno 2002. La riforma ha

contribuito ad **allineare la disciplina fiscale** ai principi previsti dall'acquis comunitario.

L'aliquota ordinaria è del 19%. È prevista l'**aliquota ridotta del 9%**, applicabile alle forniture di libri, manuali, quotidiani e medicinali, nonché alle prestazioni di servizi negli hotel.

Le esenzioni con diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti (aliquota zero) si applicano alle forniture che comprendono:

- alcune operazioni di esportazione;
- beni importati durante un regime di sospensione doganale;
- operazioni in regime di perfezionamento attivo e beni risultanti da dette operazioni;
- merci importate in zone commerciali franche esclusivamente a fini di stoccaggio.

Il processo di allineamento con l'acquis comunitario

L'ingresso della Romania nell'Ue, previsto per il 1° gennaio 2007, rappresenta l'epilogo di un processo che ha avuto inizio nel dicembre del 1997, quando la Commissione europea incluse la Romania tra i paesi candidati all'allargamento dell'Ue, sottoponendola successivamente al continuo monitoraggio relativamente al recepimento dell'ordinamento comunitario. Dal rapporto della Commissione dell'ottobre 2004 (9), emerge che la Romania «continua a soddisfare i criteri politici di Copenhagen, ma deve migliorare ulteriormente la riforma della pubblica amministrazione, il funzionamento dei sistemi giudiziari e la lotta contro la corruzione».

La Romania ha consolidato la propria normativa fiscale in un unico *Fiscal Code* che, entrato in vigore il 1° gennaio 2004, ha provveduto a conformare il sistema del paese ai requisiti e ai principi dell'ordinamento comunitario. Nella stessa data è entrato in vigore anche il *Code for Fiscal Procedure*.

Imposizione diretta

In materia di imposizione fiscale diretta, si segnala l'adozione, nel giugno 2002, del *Profit Tax Law*, il quale prevede l'**eliminazione progressiva** dell'aliquota agevolata di tassazione dei profitti derivanti dalle esportazioni, pari al 5%, entro gennaio 2004. Nel rapporto 2003, si segnala in-

fatti l'aumento dell'aliquota al 12,5%. La Romania non ha invece ancora provveduto a uniformare la propria legislazione sulla base delle direttive comunitarie. La legislazione rumena deve allinearsi altresì ai principi del Codice di condotta sull'imposizione delle imprese, eliminando progressivamente talune misure potenzialmente dannose.

Imposta sul valore aggiunto

Nel 2004, il nuovo Codice fiscale ha introdotto l'aliquota ridotta del 9%, così come consentito dall'acquis comunitario. Sono state altresì eliminate numerose esenzioni previste dalla precedente normativa, che risultavano in contrasto con la normativa Ue. Le esenzioni operano ad oggi con riguardo a talune operazioni di esportazione o a beni importati in regime di sospensione doganale. Ulteriori interventi risultano necessari con riferimento alla definizione e determinazione dei **soggetti passivi** e delle esenzioni. L'esenzione prevista per le imprese di medie-piccole dimensioni dovrebbe altresì essere ridotta.

Accise

Come in materia di Iva, sono ancora necessari alcuni interventi normativi nel settore delle accise.

Con il Fiscal Code sono state introdotte sia il regime di sospensione dei dazi che il deposito fiscale. Il Codice ha **conformato** le esenzioni obbligatorie a quelle previste dall'acquis comunitario. Si segnala altresì l'allineamento delle accise su vini ed alcolici.

Il network di trattati contro le doppie imposizioni

La Romania ha firmato trattati per evitare le doppie imposizioni con 74 Stati.

Nella tavola 3 viene rappresentato il network convenzionale rumeno, con indicazione delle aliquote delle ritenute su dividendi, interessi e royalties previste dalle convenzioni in vigore.

Nota:

(9) Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: documento di strategia della Commissione europea sui progressi compiuti nel quadro del processo di ampliamento, Bruxelles, 6 ottobre 2004, Com (2004) 657 def.

Tavola 3 - Romania - Ritenute convenzionali

Stato	Dividendi		Interessi (1)	Royalties
	Società non qualificate (%)	Società qualificate (2) (%)	(%)	(%)
Albania	15	10	10	15
Algeria	15	15	15	15
Armenia	10	5	10	10
Australia	15	5 (3)	10	10
Austria	15	15	10	10
Bangladesh	15	10 (4)	10	10
Belgio	10	5	10	5
Bielorussia	10	10	10	15
Bosnia-Herzegovina (5)	5	5	7,5	10
Bulgaria	15	10	15	15
Canada	15	15	15	15
Cina	10	10	10	7
Cipro	10	10	10	5
Corea del Nord	10	10	10	10
Corea del Sud	10	7	10	7/10 (6)
Croazia	5	5	10	10
Danimarca	15	10	10	10
Egitto	10	10	15	15
Emirati Arabi Uniti	3	3	3	3
Equador	15	15	10	10
Filippine	15	10	10	10/15/25 (7)
Finlandia	5	5	5	2,5/5 (8)
Francia	10	10	10	10
Georgia	8	8	10	5
Germania	15	5 (9)	0/3	3
Giappone	10	10	10	10/15 (10)
Giordania	15	15	12,5	15
Grecia	20	20	10	5/7 (11)
India	20	15	15	22,5
Irlanda	15	12,5	12,5	12,5/15 (12)
Israele	15	15	5/10 (13)	10
Italia	10	10	10	10
Kazakistan	10	10	10	10
Kuwait	1	1	1	15
Lettonia	10	10	10	10
Libano	5	5	5	5
Lituania	10	10	10	10
Lussemburgo	15	5	10	10
Macedonia	5	5	10	10
Malesia	10	10	15	12
Malta	5	5	5	5
Marocco	15	15	10	10
Messico	10	10	15	15
Moldavia	10	10	10	10/15 (14)
Namibia	15	15	15	15
Nigeria	12,5	12,5	12,5	12,5

(1) Molte convenzioni prevedono un'esenzione per alcune tipologie di interessi, ad es. gli interessi pagati alle autorità statali locali, alla Banca centrale, agli istituti di credito all'esportazione o in relazione alle vendite su credito. Dette esenzioni non sono considerate in questa colonna.

(2) A meno che non sia diversamente indicato, le società beneficiarie possono godere delle aliquote ridotte se controllano almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto nella società rumena, a seconda della convenzione applicata.

(3) Tale aliquota si applica alle partecipazioni minime del 10%.

(4) Tale aliquota si applica alle partecipazioni minime del 10%.

(5) Convenzione stipulata con l'ex Jugoslavia.

(6) L'aliquota più bassa si applica ai canoni in ambito industriale (con esclusione dei canoni su brevetti) e know-how.

(7) L'aliquota del 10% si applica ai canoni versati dalle società costituite presso la Romanian Agency for Development e che svolgono attività specifiche. L'aliquota del 15% si applica sui canoni per le pellicole cinematografiche.

(8) Si applica l'aliquota più bassa ai canoni su software nonché su apparecchiature industriali.

(9) Tale aliquota si applica alle partecipazioni minime del 10%.

(10) Il 10% si applica ai canoni nel settore intellettuale e il 15% ai canoni nel settore industriale.

(11) Si applica l'aliquota più elevata per i canoni del settore industriale.

(12) L'aliquota più bassa si applica ai canoni per diritti d'autore.

(13) Il 5% si applica agli interessi pagati per vendite a credito di apparecchiature industriali o scientifiche oppure per merci trasferite da un'impresa ad un'altra oppure per un prestito concesso dalle banche.

(14) L'aliquota più bassa si applica ai canoni in ambito industriale, know-how e locazione finanziaria di apparecchiature.

Tavola 3 - Romania - Ritenute convenzionali

Stato	Dividendi		Interessi (1)	Royalties
	Società non qualificate (%)	Società qualificate (2) (%)	(%)	(%)
Norvegia	10	10	10	10
Paesi Bassi	15	0/5 (15)	0/3 (16) (17)	0/3
Pakistan	10	10	10	12,5
Polonia	15	5	10	10
Portogallo	15	10 (18)	10	10
Regno Unito	15	10	10	15
Repubblica Ceca	10	10	7	10
Repubblica Slovacca	10	10	10	10/15 (19)
Russia	15	15	15	10
Serbia e Montenegro	5	5	7,5	10
Singapore	5	5	5	5
Slovenia	5	5	5	5
Spagna	15	10	10	10
Sri Lanka	12,5	12,5	10	10
Stati Uniti	10	10	10	10/15 (20)
Sudafrica	15	15	15	15
Sudan	15	10	10	10
Svezia	10	10	10	10
Svizzera	10	10	10	0
Siria	0	0	7,5	10
Thailandia	20	15	10/20/25 (21)	15
Tunisia	12	12	10	12
Turchia	15	15	10	10
Ucraina	15	10	10	10/15 (22)
Ungheria	15	5 (23)	15	10
Uzbekistan	10	10	10	10
Vietnam	15	15	10	15
Zambia	10	10	10	15

Fonte: IBFD

(15) Questa aliquota si applica alle partecipazioni minime del 10%.

(16) L'aliquota più bassa si applica se e fino a che i Paesi Bassi non prevedono l'applicazione di ritenute su interessi/canoni pagati a soggetti residenti in Romania.

(17) Gli interessi pagati a banche o ad istituti finanziari (incluse le società di assicurazione) nonché gli interessi pagati su prestiti superiori ai 2 anni sono esenti.

(18) È previsto un periodo di partecipazione minima di 2 anni.

(19) Sui canoni industriali si applica l'aliquota più bassa.

(20) L'aliquota più bassa si applica ai canoni del settore intellettuale.

(21) Si applica il 10% su interessi pagati ad istituti finanziari; sia applica il 20% agli interessi su vendite a credito.

(22) Sui canoni industriali si applica l'aliquota più bassa.

(23) Questa aliquota si applica alle partecipazioni minime del 40%.

Tavola 4 - Bulgaria - Le tappe dell'allargamento

- **1995:** la Bulgaria presenta la **domanda di adesione** all'Ue;
- in occasione del Consiglio europeo del Lussemburgo del **12-13 dicembre 1997** viene il riconoscimento ufficiale da parte dell'Ue dello status di **paese candidato all'adesione**;
- a seguito del Consiglio europeo di Helsinki del **1999**, si aprono i **negoziati di adesione**. La Bulgaria dà inizio al suo cammino di riforme interne per adeguarsi ai criteri di Copenhagen;
- il Vertice di Bruxelles del **16-17 giugno 2004** si dichiara **favorevole all'entrata nell'Ue** della Bulgaria con status di membro a pieno titolo nel 2007. Incoraggia altresì il paese a proseguire nel processo di riforme intraprese ed esprime la volontà del Consiglio a facilitare il processo di allargamento;
- il **rapporto annuale 2004 della Commissione europea** sottolinea che la Bulgaria è in linea con i parametri stabiliti a Copenhagen e rispetta i diritti umani e le libertà fondamentali. La Commissione evidenzia che la riforma del sistema giudiziario rimane un punto insoluto, soprattutto perché la sua inefficienza si riverbera sulla lotta alla corruzione e sul crimine organizzato;
- il Consiglio europeo di Bruxelles del **17 dicembre 2004** conferma la conclusione dei negoziati di adesione;
- la Commissione europea ha adottato il **22 febbraio 2005** un parere favorevole sulla domanda di adesione della Bulgaria;
- il **14 aprile 2005** il Parlamento europeo concede il parere conforme all'adesione della Bulgaria, confermando il parere positivo presentato a febbraio dalla Commissione;
- il 25 aprile 2005 la Bulgaria firma nell'abbazia di Neumünster in Lussemburgo il **trattato di adesione all'Ue**.

Fonte: Unione europea

Tavola 5 - Romania - Le tappe dell'allargamento

- **1995:** la Romania presenta domanda di adesione all'Ue;
- in occasione del Consiglio europeo del Lussemburgo del 12-13 dicembre 1997 viene riconoscimento ufficiale da parte dell'Ue dello status di paese candidato all'adesione;
- il Consiglio europeo di Helsinki del 1999 decide di avviare i negoziati di adesione con la Romania il 15 febbraio 2000. La Romania dà inizio al suo cammino di riforme interne per adeguarsi ai criteri di Copenhagen;
- il vertice di Bruxelles del 16-17 giugno 2004 si dichiara favorevole all'entrata nell'Ue della Romania con status di membro a pieno titolo nel 2007. Incoraggia altresì il paese a proseguire nel processo di riforme intraprese ed esprime la volontà del Consiglio a facilitare il processo di allargamento;
- il rapporto annuale 2004 della Commissione europea sottolinea che la Romania è in linea con i parametri stabiliti a Copenhagen e rispetta i diritti umani e le libertà fondamentali;
- il Consiglio europeo di Bruxelles del 17 dicembre 2004 consente la conclusione dei negoziati di adesione;
- la Commissione europea ha adottato il 22 febbraio 2005 un parere favorevole sulla domanda di adesione della Romania;
- il 14 aprile 2005 il Parlamento europeo concede il parere conforme all'adesione della Romania, confermando il parere positivo presentato a febbraio dalla Commissione;
- il 25 aprile 2005 la Romania firma nell'abbazia di Neumünster in Lussemburgo il trattato di adesione all'Ue.

Fonte: Unione europea